CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO, IN LOTTO UNICO, DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI DALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, DAGLI ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI DALLA AZIENDA USL DI BOLOGNA E DALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA

Sezione I –Parte normativa

ARTICOLO 1) OGGETTO DELLA GARA

Costituiscono oggetto del presente capitolato i servizi di ritiro, trasporto, e smaltimento di:

a) rifiuti radioattivi allo stato liquido e/o solido derivanti da attività sanitarie di diagnostica in vivo e di terapia con radiofarmaci, di diagnostica in vitro
b) rifiuti radioattivi allo stato liquido e/o solido derivanti da attività sanitarie di diagnostica in vitro
c) rifiuti radioattivi allo stato liquido e/o solido derivanti da attività di ricerca in laboratorio
d) sorgenti radioattive in forma sigillata e non sigillata, derivanti da attività di taratura e controllo di qualità delle apparecchiature di imaging e di misura delle radiazioni ionizzanti
e) materiali attivati in forma solida derivanti dall'impiego di acceleratori di particelle (ciclotroni e linac)
f) "UNA TANTUM" sorgenti radioattive.

ARTICOLO 2) DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto si intende per 3(tre) anni, rinnovabile per un ulteriore triennio.
Potrà essere prorogato, su decisione delle Aziende Sanitarie ed alle medesime condizioni , per un periodo di 90 giorni e comunque nelle more dello svolgimento della nuova procedura di scelta del contraente, previa comunicazione inviata alla controparte

ARTICOLO 3) PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di SEI mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato , la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;

ARTICOLO 4) OBBLIGHI PREVIDENZIALI,FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

La Ditta dovrà esibire su richiesta e con cadenza annuale regolare, la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.
In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dalle Aziende o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, le stesse procederanno ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.
La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza le Aziende da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Inoltre, qualora gli Operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà delle Aziende., la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 5) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: ***www.ausl.bologna.it/*** sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link ***http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf*** ,

Istituto Ortopedico Rizzoli: www.ior.it - il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione.

Per l'AOSP e l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179, Ferrara tel 0532-250301 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale

L'AUSL di Bologna, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna S. Orsola –Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara "S.Anna, allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

ARTICOLO 6) FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG
Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK
Istituto Rizzoli di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP
Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
P.I. 01295950388
Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l'Azienda USL di Bologna inserire:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

PER L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079511 per l'Azienda USL di Bologna, l'UOC Risorse Economiche e Finanziarie – tel.n.0516361111 per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, l'U.O.C. Economico Finanziario – tel.n.0516366925 per l'Istituto Ortopedico Rizzoli,

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all e Aziende e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l e Aziende sono portatrici.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 7) RESPONSABILITA'

L'Impresa assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. Informazione sulla durata e le misure messe in atto dovranno essere previamente comunicate alle Aziende.
L'Impresa non potrà sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con le Aziende. L'unilaterale sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Le Aziende sono esonerate da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Impresa nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto sottoscritto.
L'Impresa risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa od ai suoi dipendenti.
In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente le Aziende.
Prima della sottoscrizione del contratto, l'Impresa dovrà aver stipulato una polizza assicurativa vincolata a favore di ciascuna Azienda o aver adeguato con apposita appendice la propria, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. Copia della stessa dovrà essere trasmessa a ciascuna Azienda.
La polizza deve prevedere la copertura di tutti i rischi riferiti alla R.C.T., con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per singolo evento ed € 5.000.000,00 per anno.
L'oggetto della copertura di polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento all'Azienda dei maggiori costi che questa dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione del contratto.

E' facoltà delle Aziende richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall'Impresa.
Con riferimento alle coperture assicurative si precisa che:

1. le Aziende saranno comunque tenute indenni dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle stesse;
2. l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

La durata della copertura assicurativa dovrà valere fino al momento della conclusione del servizio reso in vigenza di contratto, ferma la garanzia richiesta per i danni, imputabili all'Impresa, riscontrati oltre il termine di esecuzione dello stesso.

ARTICOLO 8) MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all'art.106 del D.Lgs 50/2016
E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste
all'art.105 del D.Lgs.50/2016.

L'AOU di Bologna corrisponderà gli importi del servizio subappaltato direttamente al subappaltatore.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai
sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà
contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (…).*

ARTICOLO 9) RESPONSABILITA'

Le Aziende sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fossero chiamate a rispondere le Aziende che fin da ora s'intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia.

ARTICOLO 10) INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora nel corso dell'appalto si dovessero riscontrare inadempienze nello svolgimento del servizio, verrà chiesto al funzionario referente o all'addetto alla qualità aziendale

dell'Impresa aggiudicataria di effettuare un sopralluogo congiunto. Delle risultanze del sopralluogo verrà redatto apposito verbale. Copia dello stesso verrà consegnato all'Impresa aggiudicataria.
Ove, per un qualsiasi motivo, non fosse possibile effettuare il sopralluogo congiunto, l'Azienda interessata trasmetterà comunicazione scritta dell'inadempienza riscontrata all'Impresa aggiudicataria.
Anche eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto dalla Direzione competente delle singole Aziende.
L'Impresa avrà 10 giorni, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie contro deduzioni.
Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'Impresa non vi ottemperi entro il termine predetto o non invii alcun tipo di risposta, si provvederà ad applicare la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Impresa .
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.
La penale emessa come nota d'addebito verrà detratta dall'importo di fatture in pagamento.
Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato comportanti per ciascuna carenza rilevata, le Aziende potranno applicare le seguenti penalità:

- per mancato rispetto dei tempi di ritiro dei rifiuti, dipendente dall'Impresa, per ogni giorno di ritardo : € 500,00;
- per mancata consegna dei contenitori, dipendente dall'Impresa, per ogni giorno di ritardo:€ 500,00;
- per inadempimenti riguardanti la regolare tenuta di libretti sanitari e documentazione sanitaria: € 2.500,00;
- in tutti gli altri casi di disservizi documentati, una penale da € 500,00 a € 10.000,00 rapportata alla gravità del disservizio stesso.

Le Aziende si riservano comunque di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute.
In applicazione del comma 3 dell'art.145 del D.P.R. n. 207/2010 il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
g) qualora l'Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
i) la mancata predisposizione della scheda contenente informazioni sui possibili rischi connessi al rifiuto trasportato e le prescrizioni sugli specifici comportamenti da tenere durante il trasporto ed in caso di fuoriuscita accidentale del rifiuto stesso;

l) il mancato rispetto delle normative riguardanti il trasporto dei rifiuti radioattivi soggetto a tutte le norme comunitarie inerenti il trasporto delle sostanze pericolose in genere, con particolare riferimento all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (A.D.R.) reso esecutivo con la L. 12 agosto 1967, n. 1839 e successive modificazioni e integrazioni;

m) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 in materia di radiazioni ionizzanti e dei dispositivi di legge ad esso collegati, nonché a tutte le norme emanate o emendate in vigenza del rapporto contrattuale.

n)l'unilaterale sospensione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

ARTICOLO 12) RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 50/2016

ART 13) CLAUSOLA DI ADESIONE

Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche alle Aziende dell'Area Vasta Emilia Centrale. L'adesione contrattuale potrà essere effettuata fino a un massimo del 20% dell'importo aggiudicato. Qualora l'adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali.

ART 14) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

ARTICOLO 15) FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Impresa, le Aziende, a loro insindacabile giudizio, avranno il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione, da parte dell'eventuale nuova Impresa

appaltatrice subentrante, qualora quest'ultima dovesse mantenere le stesse condizioni economico-contrattuali.
In caso di fallimento dell'Impresa o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto delle Aziende di rivalersi sulla cauzione, sui crediti maturati, nonché il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese sarà rispettato quanto previsto dall'art. 48 D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 16) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro di Bologna.

Sezione II –Parte tecnica

ARTICOLO 17) NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 17 Marzo 1995 n. 230 s.m.i in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;
- delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i. in materia ambientale ed in particolare di quanto alla parte quarta sulla gestione dei rifiuti
- della Direttiva 2014/103/UE (Direttiva ADR) e dei suoi allegati
- della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 27 luglio 2009, n. 1155 Approvazione delle "Linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna", comprensivi di tutte le integrazioni e modificazioni successive;
- delle norme del Codice Civile;
- di ogni altra disposizione di legge in materia.

Le norme, anche se sottoposte a successive modifiche o integrazioni, oppure anche se non espressamente citate nel capitolato d'appalto, dovranno essere interamente rispettate nel loro intero contesto ed applicate nell'esecuzione del servizio.
L'Impresa è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera.

ARTICOLO 18) DATI DI RIFERIMENTO

Ai fini di dimensionare il servizio, in **allegato 1** si riportano i consumi annuali stimati sulla base dei ritiri effettuati negli anni 2014 e 2105.

Si precisa che per l'Ausl di Bologna, al momento dell'avvio della presente procedura, non è previsto un servizio programmato ma solo su chiamata

I dati di cui sopra sono da considerarsi meramente indicativi, essendo subordinati a diverse cause e circostanze. Il servizio dovrà quindi essere eseguito anche per quantitativi

maggiori o minori rispetto a quelli suindicati ed impegnare l'Impresa, o l'associazione temporanea di imprese (nel proseguo Impresa), alle stesse condizioni per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 19) MODALITA' DI OFFERTA E TIPOLOGIE DEI RIFIUTI

Le offerte dovranno fare riferimento alle diverse tipologie di rifiuti indicate nella tabella riportata in **allegato 2.**

ARTICOLO 20) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per quanto concerne il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi secondo la tipologia ed i presunti quantitativi indicati, la frequenza dovrà essere:

- programmata con frequenza di UNA VOLTA LA SETTIMANA (indicativamente il martedì), per i rifiuti di cui all'art. 1 voci a), b), c) prodotti dall'Azienda Universitario-Ospedaliera di Bologna e dall'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- programmata con frequenza di OGNI TRE SETTIMANE (indicativamente il giovedì) per i rifiuti di cui all'art.1 voci a),b), c) prodotti dall'Azienda –Ospedaliero Universitaria di Ferrara

- SU CHIAMATA da espletare entro 72 ore per il ritiro urgente di rifiuti di cui all'art. 1 voci a), b), c) prodotti da ciascuna delle Aziende.
- SU CHIAMATA con tempo di intervento da programmare entro 15 giorni di cui all'art. 1 voci d), e), f) prodotti da ciascuna delle Aziende. La programmazione dovrà essere concordata con il Servizio di Fisica Sanitaria di ciascun Azienda

.

Ciascuna Azienda inoltre si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Si precisa che per l'Ausl di Bologna, al momento dell'avvio della presente procedura, non è previsto un servizio programmato ma solo su chiamata

ARTICOLO 21) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Durante le operazioni di ritiro l'Impresa dovrà assicurare la presenza di personale qualificato munito di idonea strumentazione per la misura delle radiazioni che opererà in collaborazione con un Esperto Qualificato del Servizio gestore.
Ad ogni intervento l'operatore dell'Impresa dovrà chiedere convalida del lavoro eseguito ad un incaricato del Servizio gestore dell'Azienda, il quale apporrà la propria firma sul modulo di ritiro.
I mezzi utilizzati per il trasporto dovranno avere idonea copertura assicurativa.
L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- concordare preventivamente con i Servizi gestori di ciascuna Azienda, i piani di intervento e gli orari di servizio di ritiro dei rifiuti radioattivi;
- assicurare, in caso di urgenza, un intervento rapido entro un massimo di 72 ore dalla chiamata, eseguita tramite e-mail o per via telefonica, da parte del Servizio gestore;

- fornire, per i rifiuti solidi, fusti metallici da l. 60, completi di sacchi di polietilene con fascetta di chiusura, con marchio ONU, mentre per quelli liquidi i contenitori dovranno essere in polietilene ad alta densità da l. 25/30;
- compilare un “foglio contenitore” su modulistica prestampata dell’Impresa, per ogni contenitore. Una copia dello stesso servirà da documento di trasporto, una dovrà essere allegata alla fattura ed una resterà al Servizio gestore, quale certificazione di scarico;
- presentare, con cadenza trimestrale, un rapporto riepilogativo dettagliato dei servizi prestati indicandone la tipologia e la quantità;
- mettere a disposizione veicoli idonei al trasporto su strada, preferibilmente di portata inferiore a q. 35 attrezzati secondo le disposizioni delle Circolari n. 8/1965 art. 30 e 58/1965 del Ministero dei Trasporti e omologati dalla M.C.T.C.;
- effettuare il conferimento dei rifiuti radioattivi ad impianti autorizzati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Relativamente all'organizzazione del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere al rifornimento di tutti i materiali necessari per il corretto espletamento dello stesso, in quantità tali da soddisfare eventuali ulteriori esigenze anche a carattere straordinario che potrebbero emergere nel corso del contratto.
I contenitori dovranno essere consegnati periodicamente alle strutture in quantità adeguata e sufficiente alle necessità che si evidenzieranno nell'espletamento del servizio, secondo un calendario concordato con il Servizio gestore di ciascuna Azienda.
Qualora si verificasse un grave disservizio dovuto alla mancanza di contenitori o di altro materiale dal quale discenda ritardo nello smaltimento o accumulo eccessivo dei rifiuti radioattivi presso l’Azienda, quest'ultima potrà provvedere altrimenti, previa formale contestazione, ricorrendo all'impresa successivamente classificata nella gara d'appalto, o in mancanza presso Imprese autorizzate, opportunamente scelte dall’Azienda, mentre all'appaltatore saranno addebitati i maggiori costi e i maggiori oneri sostenuti.
L’Impresa assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e\o vertenze sindacali del suo personale promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

ARTICOLO 22) ATTREZZATURE

L’Impresa dovrà fornire, porre in opera ed utilizzare tutte le attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459; le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo o il contrassegno dell’Impresa.
Le Aziende non saranno responsabili nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.
Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dalle Aziende eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant’altro necessario per l’espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.

ARTICOLO 23) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio dovrà essere sottoposto ad accertamenti medici ed alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente per il personale sanitario.

Dovranno essere osservate le disposizioni del D.Lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti e successive integrazioni e modificazioni e del DM 13 luglio 1990, n. 449 in materia di documenti relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione.
In ogni momento lo ritenga necessario, ciascuna Azienda, potrà disporre per l'accertamento dei requisiti di cui sopra.
Il personale dell'Impresa dovrà essere provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990. Tali dispositivi dovranno essere concordati ed approvati dai competenti Servizi delle Aziende. In particolar modo dovranno essere provvisti di casco di protezione, di colore diverso da quelli già in uso presso le Aziende.
Il personale deve vestire una divisa di foggia e colore concordata con le Aziende, ma comunque di colore differente da quello dei dipendenti delle stesse.
L'uniforme deve essere provvista di targhette di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991.
La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata.
L'Impresa appaltatrice si assume l'obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro del personale presso le proprie strutture o presso aziende specializzate nel settore.
È fatto divieto al personale dell'Impresa appaltatrice di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro presso la propria abitazione.
L'Impresa avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza le Aziende da ogni responsabilità in merito.
L'Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.
A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'Impresa si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.
L'Impresa e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dalle Aziende, durante l'espletamento del servizio.
L'Impresa dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte, agli stessi riferite, da parte delle Aziende.
I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.
L'Impresa inoltre, si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni delle Aziende impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte delle Aziende stesse.
In particolare, l'Impresa dovrà curare che il proprio personale:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle Aziende, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale delle Aziende;
- segnali subito agli organi competenti delle Aziende ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia,
- rispetti il divieto di fumare.

L'Impresa sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.
Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti delle Aziende, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ARTICOLO 24) OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa organizzerà i mezzi necessari per l'espletamento del servizio, a proprie spese, fornendo ogni qualsivoglia materiale, compresi i prodotti di consumo utilizzati nei vari servizi oggetto dell'appalto, gli abiti di servizio del proprio personale, e quant'altro necessario all'espletamento delle attività, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni descritte nel presente capitolato.
Restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri derivanti dal ritiro degli imballaggi usati e dalla raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari, così come previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 25) RAPPRESENTANTE/I DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà individuare:

1) un suo responsabile rintracciabile nei normali orari d'ufficio;
2) su richiesta, un addetto alla qualità aziendale presso le Aziende.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare alle Aziende le generalità del personale sopraindicato, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo gli stessi dovranno essere dotati di telefono cellulare.
In caso di assenza o impedimento degli stessi, l'Impresa dovrà comunicare per iscritto (anche tramite Fax o e/mail) il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico dei sostituti.

ARTICOLO 26) FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Impresa dovrà effettuare a proprio carico, corsi di formazione e successivamente di aggiornamento obbligatori per tutto il personale dipendente dalla stessa, nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto.
Le Aziende richiedono che tutto il personale impiegato dall'Impresa sia formato sui seguenti argomenti:

- Prevenzione dei rischi derivanti da ambiente ospedaliero;
- Modalità di esecuzione del servizio;
- Corretto utilizzo dei DPI;
- Smaltimento rifiuti

ARTICOLO 27) OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI

L'Impresa dovrà assumere la mano d'opera secondo le norme di legge.
Sarà pertanto obbligo dell'Impresa di corrispondere agli addetti ai lavori le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 152/97, dal D.L. n. 112/2008 e dal DDL Collegato Lavoro 2010 l'Impresa si impegnerà a garantire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 157/95, si indica nel Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna - Settore Ispezione del Lavoro, l'autorità presso la quale l'Impresa può ottenere tutte le informazioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nello svolgimento del servizio.
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

ARTICOLO 28) VERIFICHE E ARTICOLO CONTROLLI

Le Aziende si riserveranno il diritto di controllare con personale proprio l'esecuzione del servizio ed avranno la facoltà ed il diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.
Le Aziende si asterranno comunque dal fare alcuna osservazione diretta ai dipendenti dell'Impresa, rivolgendo le osservazioni verbali o per iscritto al funzionario referente.
Le Aziende attiveranno un idoneo sistema di controllo atto a verificare la qualità del servizio, definendone gli specifici indicatori.
Dei controlli effettuati verrà informato il Responsabile del Servizio dell'Impresa o suo delegato, il quale avrà la facoltà di presenziarvi.
I risultati di tutti i controlli effettuati saranno comunicati immediatamente all'Impresa.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
(Dott.ssa Rosanna Campa)